



## **REGOLAMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DECENTRATA**

### **Art. 1 Ambito di competenza**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e gli altri Enti Pubblici e Privati del territorio, nell'ambito di relazioni di collaborazione e partenariato con le istituzioni locali, per quanto possibile analoghe, dei paesi con i quali si coopera. Tali azioni non assumono la forma del Patto di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza fra città, disciplinato con diverse normative e regolamenti
2. Il Regolamento tiene conto e agisce nell'ambito ed al fine della valorizzazione e dello sviluppo degli organismi di partecipazione, di consultazione e di collaborazione con il capitale umano, sociale, economico e finanziario della Città Metropolitana di Reggio Calabria

### **Art. 2 Finalità**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende favorire e promuovere con le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata la libertà, la pace, l'incontro tra i popoli e si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo globale e sostenibile su scala locale, mediante programmi e progetti di co-sviluppo, che valorizzino le competenze e le potenzialità di territori omologhi, e diano concretezza al valore della 'solidarietà' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria per raggiungere tali fini, sostiene le iniziative di cooperazione decentrata in partenariato con la Regione Calabria, il Ministero degli Affari Esteri, l'Unione Europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Enti Locali, le associazioni di

volontariato internazionale e le ONG (Organizzazioni non Governative) presenti ed operanti sui rispettivi territori.

### **Art. 3**

#### **Le attività di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata**

1. Per attività di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata si intendono tutte le iniziative e i progetti che perseguono le finalità enunciate all'art. 2, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipula di protocolli di intesa e di cooperazione.

2 Il presente regolamento inoltre:

- agisce nell'ambito delle *“Linee guida della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri sulla cooperazione decentrata”* approvate dal Comitato Direzionale con delibera n. 9 del 15/3/2010), in attuazione di programmi e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, a favore dello sviluppo sostenibile, per la promozione e la salvaguardia della pace, della giustizia e dei diritti umani.

- condivide e sostiene la Cooperazione Internazionale allo sviluppo quale parte integrante della politica estera italiana, promuovendo gli strumenti previsti dalla Cooperazione decentrata attraverso la partecipazione di tutti gli enti, persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e la missione del presente regolamento, nel rispetto della normativa statale in materia.

3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria in attuazione del presente regolamento intende:

a. promuovere e sostenere le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata nell'ambito dei programmi e dei progetti della Regione Calabria, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;

b. sottoscrivere le intese e gli accordi di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata con le istituzioni locali, nel rispetto delle normative regionali, nazionali ed europee;

c) favorire le attività di studio, ricerca, scambi di esperienze, informazione e divulgazione, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli

### **Art. 4**

#### **Gruppo di Lavoro : composizione e funzioni**

1. L'attuazione, la ricerca e la partecipazione a forme di progettualità nell'ambito della cooperazione internazionale decentrata allo sviluppo, viene attuata attraverso specifico Gruppo di Lavoro presieduto ai sensi dell'art. 107 del TUEL approvato con D.Ls.267/2000 dal Dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria del Settore competente nell'ambito delle politiche Comunitarie, Internazionali e Cooperazione Decentrata sotto il profilo dell'indirizzo politico faranno riferimento al Consigliere Metropolitano Delegato competente nell'ambito delle politiche Comunitarie, Internazionali e Cooperazione Decentrata.

2. Del Gruppo di lavoro che ha la durata di 3 anni, non prorogabili, possono fare parte le ONG presenti ed operanti con una sede già costituita sul territorio della Città Metropolitana, nonché Organismi senza scopo di lucro, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Istituzioni laiche e religiose registrate, selezionate ai sensi dell'art. 107 TUEL a seguito di apposita manifestazione d'interesse gestita dal Settore competente della Città Metropolitana nell'ambito delle politiche Comunitarie, Internazionali e Cooperazione Decentrata e che tra l'altro: *a)* abbiano adempiuto agli obblighi di legge vigente di specie; abbiano tra i propri obblighi statutari quello dell'intervento nel settore della cooperazione internazionale decentrata; *b)* abbiano una comprovata esperienza nel campo della progettazione con particolare riferimento al settore della Cooperazione Internazionale con i Paesi in Via di sviluppo;

3. Gli interventi di cooperazione decentrata sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale, al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

4. Le ONG e le Associazioni no profit, componenti del gruppo di lavoro assolveranno tra l'altro al compito di intermediazioni tra gli Stati e gli enti locali partner, contribuendo inoltre alla stesura dei programmi di intervento con gli uffici competenti, ed al coinvolgimento della società civile ivi rappresentata. Sarà possibile cooptare nel gruppo di lavoro, esperti nella progettazione, per competenze possedute e documentate o per l'esperienza maturata, sui territori dei paesi rappresentati.

5. In occasione della partecipazione specifica a bandi e calls for proposal per la presentazione di progetti, il Gruppo di Lavoro sarà integrato da altri Enti e Associazioni No Profit individuate a seguito di apposita manifestazione di interesse in possesso dei medesimi requisiti di ammissione di cui al comma 2 del presente articolo.

## **Art.5**

### **Finalità Generali e Ambito di Intervento**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria indirizza il proprio intervento al supporto delle azioni progettuali che valorizzino le risorse umane disponibili nell'area di intervento, contribuiscano ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali e alla protezione dell'ambiente, favoriscano il miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione delle donne allo sviluppo, alla formazione scolastica, al miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie, al contrasto della malnutrizione, al rafforzamento delle istituzioni locali, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla vita democratica delle comunità locali.

2. Il la Città Metropolitana di Reggio Calabria promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile in sintonia con la cooperazione regionale e nell'ambito dei programmi di cooperazione governativi, dell'Unione Europa e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle

informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per Paese o area di intervento. In particolare, gli interventi in attuazione del presente regolamento possono prevedere:

- la valutazione e monitoraggio dell'attività' di cooperazione allo sviluppo;
- la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e nel territorio della Città Metropolitana anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine;
- la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività' di cooperazione allo sviluppo;
- la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e delle istituzioni locali;
- la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e le comunità locali, con particolare riguardo ai giovani;
- il coordinamento delle iniziative locali con Enti Locali, Regioni, Ministero Affari Esteri e altri partner governativi formativi , di istruzione scolastica ed universitaria al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse, l'attuazione dei programmi e l'efficacia degli interventi;
- la valorizzazione della vocazione internazionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito dell'Area Integrata dello Stretto e del Mediterraneo;
- l'implementazione finalizzata alla mondializzazione e al dialogo interculturale", meta mondiale del dialogo multiculturale;
- la creazione di strumenti di intervento e di pari opportunità per l' accesso ai diritti fondamentali dell'esistenza per ogni persona e popolazione, secondo i principi dell'auto sviluppo e dell'autodeterminazione;
- l'azione propositiva della Città in linea con i principi della Cooperazione con i Paesi Partner a livello nazionale e internazionale, attuando i principi del decentramento quale strumento garante della più alta inclusione sociale;
- un contesto di massima trasparenza attraverso impulsi culturali positivi, stimolando la partecipazione cittadina, valorizzando metodologie e risultati.

## **Art. 6** **Piano della cooperazione decentrata**

1. Ogni anno entro il 31.7 il Consiglio Metropolitan approva ai sensi dell'art. 42 del TUEL, (D.Lgs. 267/2000) e ss mm. ed ii. la proposta di Piano presentata dal Settore di riferimento a cui fanno capo le politiche Comunitarie ed Internazionale.

2. Il Piano della cooperazione decentrata disciplina l'insieme delle attività articolate geograficamente per Paese o aree di interesse.

3. Nella proposta di Piano, unitamente alla relazione di valutazione e monitoraggio sull'attuazione del piano dell'anno precedente, sono indicati:

- le priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale e del partenariato;
  - i criteri per l'individuazione dei soggetti privati aventi i requisiti di legge di specie e senza finalità di lucro inseriti nella short list che sarà formata con cadenza triennale a cura del Settore dell'Ente che ha la gestione delle Politiche comunitarie e internazionali attraverso specifico AVVISO pubblico, rivolto a tutte lecc. il coinvolgimento (nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al Trattato di Maastricht e degli Accordi tra PP.AA.) di altri Enti pubblici di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed.ii. da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
  - le iniziative e i programmi di iniziativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria con l'individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;
  - i programmi e le iniziative regionali, statali ed europee cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria partecipa;
  - l'individuazione delle eventuali risorse da impegnare complessivamente per la partecipazione ai progetti;
4. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui al presente regolamento deve essere assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, anche tramite Sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali e ambito di applicazione**

1. Per quanto non indicato si fa riferimento alla normativa di specie applicabile in ambito internazionale e dell'art. 10 Cost., Europea, Nazionale e Regionale vigente di specie .